CAMERA DEI DEPUTATI N. 3117-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale

Presentato il 27 gennaio 1982

NOTA: Testo approvato dalla XIV Commissione Igiene e Sanità pubblica il 4 marzo 1982. Il relatore Ventre è stato autorizzato il 5 marzo 1982 a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

alla lettera a), *numero 5*), *le parole* « da indicare » *sono sostituite dalla seguente*: « indicati »;

alla lettera a), *ultimo alinea, le parole* « di usufruire delle cure idrotermali al di fuori dei congedi ordina » *sono sostitute dalle seguenti*: « la concessione di congedi per cure idrotermali »;

alla lettera b), *secondo alinea, dopo le parole* « visite occasionali », *sono aggiunte le seguenti*: « nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonché »;

alla lettera b), *ultimo alinea, sono aggiunte, in fine, le parole*: « ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali nelle località turistiche ».

Decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 25 del 27 gennaio 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare immediate misure per disciplinare il livello di erogazione di talune prestazioni integrative da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di contenere la relativa spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:

a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del ciclo di cura;

2) le prestazioni in atto per i cittadini che abbiano dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.000.000, o appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 3.600.000, aumentato di lire 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. Per la determinazione dei predetti limiti massimi di reddito, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di lire 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo;

3) le prestazioni idrotermali;

4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalità da indicare con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fino all'emanazione di tale decreto le prestazioni predette sono assicurate nei limiti e con le modalità vigenti.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali a favore degli assicurati dell'INPS e dell'INAIL sono garantite, per il suddetto periodo, secondo le normative vigenti presso gli enti stessi, con onere a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Sono abrogate le norme che consentono di usufruire delle cure idrotermali al di fuori dei congedi ordinari;

b) l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette è a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.

Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ARTICOLO 2.

Restano salve le prestazioni già erogate o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1982.

PERTINI

SPADOLINI - ALTISSIMO - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.